



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 69 del 05/04/2024

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA NEL QUARTIERE CARMINE A TUTELA DELLA CIVILE CONVIVENZA

LA SINDACA

PREMESSO che il quartiere Carmine è interessato dalla presenza del fenomeno dell'aggregazione notturna, soprattutto nei fine settimana che vedono un afflusso imponente di persone che frequentano i numerosi pubblici esercizi presenti e stazionano lungo le strade pubbliche ove insistono consumando per lo più bevande alcoliche ma anche alimenti e bevande in genere;

CONSIDERATO che si rilevano frequenti fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti soprattutto da bottiglie e bicchieri di vetro, peraltro spesso ridotte in frantumi che, oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, danno luogo a situazioni di forte degrado dell'ambiente urbano con ripercussioni sulla vivibilità delle aree interessate;

CONSIDERATO che il suddetto fenomeno si rileva con maggiore intensità in alcune zone specifiche del quartiere Carmine, ovvero nell'area circostante la scalinata che collega Via S. Pellico a Via Porta Pile, in via N. Bixio sui gradini di accesso al Cinema Eden e aree limitrofe;

CONSIDERATO che l'utilizzo di apparecchi di diffusione e amplificazione sonora non autorizzati costituisce una fonte di potenziale disturbo alle persone e, in genere, di inquinamento acustico, sottraendosi a qualsiasi forma di controllo pubblico di garanzia per i valori sociali prevalenti, quali la tranquillità ed il riposo dei residenti a fronte del quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti inibitori ritenuti necessari e funzionali al diritto medesimo;

DATO ATTO che, nell'ambito delle disposizioni regolamentari del Comune è rinvenibile un divieto di consumo su suolo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e nelle immediate vicinanze, di bevande alcoliche in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, contenuto nell'art. 7/1° c. lett. X del Regolamento di Polizia Urbana;

DATO ATTO che, nell'ambito delle disposizioni regolamentari del Comune è rinvenibile un generico divieto, posto all'art. 38 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana, riguardante l'utilizzo di apparecchi per la riproduzione audio/video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate che devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi;

RITENUTA la necessità di contemperare le esigenze di socializzazione con la necessità di assicurare un'adequata tutela della tranquillità e riposo dei residenti, rispetto alla quale la Pubblica amministrazione è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti inibitori ritenuti necessari e funzionali al diritto medesimo;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di disciplinare l'aspetto legato al consumo di alimenti e di bevande in generale e all'uso di apparecchi di diffusione e amplificazione sonora, al fine di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti in determinate aree della città interessate dall'aggregazione notturna e dallo stazionamento di persone particolarmente rilevante, integrando la fattispecie già prevista a livello regolamentare con uno strumento di maggiore specificità, qual è l'ordinanza motivata;

RITENUTO necessario procedere con l'adozione di ordinanza sindacale che consenta al Sindaco di adottare provvedimenti a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente urbano nelle aree del quartiere Carmine interessate da uno stazionamento di persone particolarmente rilevante, in conseguenza al consumo di alimenti e bevande su suolo pubblico;

VISTI

- l'art. 50, comma 5° del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco l'adozione di ordinanze in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Brescia;
- la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14;

ORDINA

a far data dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e PER UN PERIODO DI 180 GIORNI le seguenti prescrizioni:

- 1) il divieto di consumo su aree pubbliche di bevande e alimenti, dalle ore 22:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, nell'area circostante le scalinate che collegano Via S. Pellico a Via Porta Pile, in via N. Bixio sui gradini di accesso al Cinema Eden e aree limitrofe;
- 2) ai pubblici esercizi, alle attività commerciali e artigianali che si affacciano sulle pubbliche vie che si trovano all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti:
 - via Calatafimi;
 - via Brigata Meccanizzata Brescia;
 - via Silvio Pellico;
 - P.le Cesare Battisti;
 - via San Faustino (da P.le Cesare Battisti a Largo Formentone);
 - C.so Mameli (da Largo Formentone alla Pallata);
 - C.so Garibaldi

il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Il divieto non si applica quando la vendita e la somministrazione è effettuata a clienti serviti ai tavoli esterni situati nei plateatici autorizzati, fatte salve ulteriori disposizioni in materia di orari per la somministrazione.

- 3) Il divieto, nella medesima area sopra indicata, di fare uso di qualsiasi apparecchio di diffusione e amplificazione sonora (casse acustiche, altoparlanti, diffusori di musica, amplificatori, apparati radio, etc.) nonché di ogni altro dispositivo idoneo a produrre emissioni sonore disturbanti, che non siano stati preventivamente autorizzati dalle competenti autorità e nelle forme previste dalle norme vigenti.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000 per le violazioni alla presente ordinanza è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria da € 25 ad € 500.

Per il punto 3 alla sanzione amministrativa consegue il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o apparecchiature impiegate ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/81.

Per il procedimento sanzionatorio, si osserva quanto prescritto dalla Legge 11 Novembre 1981 n. 689.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e, su disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Forze di Polizia, di far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale.

La trasmissione di copia del presente atto al Settore Polizia Locale, al Servizio SUAP attività commerciali e produttive, alla Prefettura di Brescia, alla Questura di Brescia e alle Forze di Polizia.

Brescia, 05/04/2024

LA SINDACA
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC
S.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82